



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Paola
Sezione S1**

Il Giudice di Pace di Paola Dott. PAOLA CANINO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 107 / 2023 Ruolo Generale
contenzioso dell'anno 2023

TRA

Parte istante: _____)
rappr. e dif. dall'Avv. SERGIO LUCISANO (LCSSRG62S08C352N)

E

Controparte: COMUNE DI FUSCALDO (00341640787)
rappr. e dif. dall'Avv. RAFFAELLA OLIVITO (LVTRFL76A60D086I)

Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione

Con ricorso ritualmente depositato, il Sig. _____ proponeva opposizione al verbale di contestazione n° 3045/2022 redatto ed elevato dalla Polizia Municipale di Fuscaldo, con il quale veniva contestata la violazione dell'art. 142 del Codice della Strada.

Il predetto deduceva, a sostegno della opposizione, la mancanza di omologazione dell'apparecchiatura usata per la rilevazione della velocità, segnaletica poco visibile e non conforme, l'assenza di contestazione immediata, la mancata applicazione dell'art. 383/4 del regolamento di esecuzione del CdS.

L'Autorità opposta si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della opposizione.

All'udienza del 18.09.2023 la causa veniva discussa e decisa con lettura del dispositivo della sentenza.

Il ricorso deve essere accolto.

Fondato, il primo motivo di opposizione ossia la mancata omologazione dell'apparecchiatura usata per la rilevazione.

Infatti si legge nel verbale che la rilevazione è avvenuta a mezzo apparecchiatura Kria T-EXSPEED tarata in data non superiore ad un anno come si evince dai certificati di taratura depositati presso l'Ufficio di Polizia Locale.

Orbene, omologazione e taratura sono due controlli diversi: l'omologazione viene effettuata prima che l'apparecchio venga consegnato per il suo utilizzo; la taratura, invece, deve essere eseguita periodicamente. Si tratta di due verifiche obbligatorie la cui mancanza determina la nullità della sanzione. Ogni apparecchio deve avere un certificato di omologazione che attesti la sua regolarità; la taratura deve essere eseguita almeno una volta all'anno da una ditta privata appositamente autorizzata e deve essere verbalizzata; il verbale con l'attestazione di taratura deve riportare la data in cui la stessa è stata eseguita.

Giova sottolineare inoltre che, a differenza di quanto sostenuto dal Comune resistente, omologazione ed approvazione sono due operazioni di controllo completamente diverse per le finalità che perseguono; l'omologazione deve verificare il rispetto di prescrizioni stabilite dal regolamento di attuazione del CdS, mentre l'approvazione non ha riferimenti normativi o caratteristiche specifiche a cui fare riferimento.

Non rileva, a tal fine, il parere ministeriale che le definisce come operazioni equivalenti, poiché, in quanto tale, non è annoverato tra le fonti del diritto e non ha valenza normativa né facoltà di derogare o abrogare leggi dello Stato quale appunto il CdS.

La mancata omologazione rileva anche a sostegno della eccepita mancata contestazione immediata.

Ed infatti, nel verbale si legge che "la violazione non è stata

immediatamente contestata per ragioni di cui all'art. 201 co. 1 bis lett. I del D. Lgs n. 285/1992 accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'art. 4 del D.I. n. 121/2002, convertito con modificazioni dalla Legge n. 168/2002 e successive modificazioni (art. 201/1 bis lett. F). L'infrazione è stata commessa su strada dove non vi è obbligo di contestazione immediata (Decreto Prefettizio di Cosenza n. 1303 Area III del 12.01.2012) in riferimento al D. l.g. 121/2002 convertito in legge 168/2002.

Tale motivazione della mancata contestazione immediata della violazione non può ritenersi idonea giustificazione sia con riferimento all'indicazione che trattasi di accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'art. 4 del D.I. n. 121/2002 convertito con modificazioni dalla Legge n. 168/2002, ossia con apparecchiature approvate ed omologate (e tale non è quella utilizzata dal Comune di Fuscaldo) e sia con riferimento all'esistenza del Decreto Prefettizio che inserisce la strada de qua quale strada dove non vi è l'obbligo di contestazione immediata.

In relazione a questo aspetto, infatti, non basta che nel verbale sia specificato che il tratto stradale rientra tra quelli autorizzati dal Prefetto per la mancata contestazione immediata, ma per far sì che la multa sia valida, necessita anche la dimostrazione delle caratteristiche del tratto stradale. La Suprema Corte specifica che non è valida la multa per eccesso di velocità senza contestazione immediata se manca la prova che quella è una strada urbana a scorrimento, con carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico (Cfr. Cass. n. 12231/2016).

La discrezionale individuazione prefettizia delle strade ove può legittimamente evitarsi la contestazione immediata dell'infrazione al CdS quanto alla velocità, non deve mai prescindere da quella che è la valutazione del tratto stradale.

Solo in presenza di una strada urbana a scorrimento (strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico ciascuna con almeno due corsie di marcia) o con spartitraffico centrale è possibile la legittima previsione della mancata contestazione.

E tale non risulta la strada sulla quale è stata elevato il verbale impugnato. Parte ricorrente deduceva, inoltre, la mancata corretta segnalazione

dell'apparecchio usato per il rilevamento della velocità.

Anche tale motivo risulta fondato.

L'art. 142, comma 6 bis del CdS prevede che "le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del CdS.

La Cassazione con la sentenza n. 5997/2014, ha stabilito che, ai fini della legittimità della contestazione riguardante il superamento dei limiti di velocità, accertato tramite sistemi elettronici di rilevamento, è necessario che il verbale attesti anche il carattere temporaneo o permanente del segnale di preavviso della postazione di controllo onde consentire al trasgressore di valutare la legittimità dell'accertamento rispetto agli adempimenti regolamentari.

Inoltre, la segnaletica deve essere specifica in base al tipo di apparecchio elettronico usato per stabilire l'eccesso di velocità; nel caso di controllo attraverso il sistema "tutor" deve essere indicato, in tutti i cartelli e non solo nel primo, che trattasi di controllo elettronico della velocità media per fare intendere che la misurazione non avviene in un punto di passaggio, ma come media calcolata tra due punti; l'automobilista, infatti, potrebbe cadere in equivoco qualora non riuscisse in tempo utile a leggere il contenuto del primo segnale trovandosi poi a leggere quelli successivi dove non compare più la parola "media".

Nella sentenza ultima della Suprema Corte n. 25544 pubblicata il 31.09.2023 viene specificato che il cartello dell'apparecchiatura di rilevazione della velocità deve essere segnalato adeguatamente, ben visibile e posto ad una distanza specifica altrimenti la multa presa con il rilevatore è nulla.

I due requisiti che devono essere soddisfatti in modo autonomo e distinto sono "distanza e visibilità".

Tra l'ultimo cartello che avvisa della presenza del rilevatore elettronico della velocità e l'apparecchio, secondo la Cassazione, ci deve essere una distanza di almeno un chilometro

L'apparecchiatura usata per la rilevazione della velocità dev'essere segnalata con diverse formule chiare. I cartelli devono essere leggibili, non devono presentare graffiti o alterazioni, le dimensioni devono consentirne la lettura.

Inoltre, terminato il tratto monitorato dal tutor è necessario che ci sia un ulteriore segnale che indichi la fine del controllo.

Il cartello poi deve essere ripetuto dopo ogni intersezione e l'apparecchio non può essere posizionato a meno di un chilometro dal cartello che indica il limite di velocità.

Inoltre l'art. 81 del DPR n. 495 del 16.12.1992 (regolamento di esecuzione e di attuazione del CdS) prevede che i segnali verticali hanno validità dal punto ove è stata apposta la tabella iniziale e detta efficacia termina con la prima intersezione, salvo che non venga ripetuta dopo la stessa.

Nel verbale impugnato si legge "si da atto che la segnaletica della postazione di controllo posta in loco è conforme a quanto previsto dall'art. 142/6 del CdS nonché dall'art. 3 del decreto ministeriale del 15 agosto 2007 n. 160".

Tuttavia né tale dicitura né la documentazione fotografica in atti costituiscono idonea e sufficiente prova della corretta applicazione delle disposizioni relative alla preventiva segnalazione del dispositivo di rilevamento della velocità per come sopra specificate.

Alla luce di quanto detto, pertanto, i verbali impugnati devono essere annullati.

Spese di giudizio compensate per giusti motivi rappresentati dalla continua evoluzione giurisprudenziale in materia.

P.Q.M

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da

nei confronti di

COMUNE DI FUSCALDO ,

ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla i verbali di contestazione

impugnati n. 3045/22 e n. 3082/22;

;

compensa le spese.

Così deciso in Paola, lì 26-9-2023

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace: Dott. PAOLA CANINO